



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 238 del 02 marzo 2015

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

DE PAOLIS – BONAFONI – AVENALI – LUPI

**Individuazione degli ambiti di bacino idrografico e
organizzazione del servizio idrico integrato in
attuazione dell'art. 5 della Legge Regionale 4 aprile
2014, n. 5 "Tutela, governo e gestione pubblica delle
acque"**



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



PROPOSTA DI LEGGE
Dichiarata formalmente ricevibile
Assegnata all' 2^a Commissione

6^a - 1^a - CAL

Roma 04/03/15

D'ordine del Presidente
Il Direttore del Servizio
Giuridico, Istituzionale
(Avv. Costantino Vespasiano)

X LEGISLATURA
PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
CONCERNENTE

Individuazione degli ambiti di bacino idrografico e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione dell'art. 5 della Legge Regionale 4 aprile 2014, n. 5 "Tutela, governo e gestione pubblica delle acque."

D'iniziativa dei Consiglieri:

Gino De Paolis

Bonafoni Marta

CRISTIANA AVENATI

LUPI SIMONE

Relazione

La presente proposta di legge scaturisce dal percorso che ha dato vita alla legge 5/2014 avente ad oggetto "tutela, governo e gestione pubblica delle acque", proposta dai comitati per l'acqua e da 54 Consigli Comunali e approvata all'unanimità dal Consiglio regionale il 17 marzo 2014.

E' interamente frutto del lavoro del Forum Italiano dei Movimenti per l'acqua, peraltro costantemente seguito e condiviso dagli scriventi, i quali per questi motivi la fanno propria.

I principi ispiratori sono gli stessi che hanno dato vita alla legge di iniziativa popolare n. 5, scaturita dalla volontà popolare espressa nel referendum del 2011, che ha inequivocabilmente sancito che l'acqua è un bene comune e inalienabile.

Il comma 1 dell'articolo 5 -Ambiti di bacino Idrografico- della legge n° 5/2014 recita:

1. *Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione individua con apposita legge gli ambiti di bacino idrografico e, al fine di costituire formalmente le Autorità di detti ambiti, disciplina le forme e i modi della cooperazione fra gli enti locali e le modalità per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.*

Sono trascorsi più dei sei mesi previsti dalla data di approvazione della Legge: la ragione principale risiede nel fatto che il Governo ha impugnato la Legge regionale n. 5 in alcuni articoli o commi, tutti in contrasto con l'articolo 117 lettere e, l, s della Costituzione (norme sulla concorrenza). Per questo principale motivo è stato necessario provare a risolvere, attraverso una trattativa bilaterale Regione - Governo, le censure mosse alla legge. Ciò è avvenuto in una serie di incontri nei quali molte delle cause di impugnativa sono state già risolte. La trattativa è tuttora in corso, le parti hanno manifestato la volontà di evitare contenziosi giudiziari; al termine si dovrà trovare lo strumento idoneo a recepire le modifiche derivanti dall'accordo con il Governo, senza stravolgere l'impianto complessivo della Legge n. 5.

Nel frattempo, il decreto 12 settembre 2014 n°133/2014 ("Sblocca Italia") pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'11 novembre 2014, ha introdotto nuove norme che modificano il Titolo II parte III del DLgs 152/2006, che è la legge principale di riferimento, prevedendo una serie di adempimenti per il completamento dell'attuazione della disciplina regolante il SII e introducendo il concetto di unicità della gestione all'interno di ogni ambito territoriale ottimale. Per questo è stata fissata la data del 30 settembre 2015 entro la quale gli Enti d'ambito dovranno completare gli affidamenti, pena l'intervento sostitutivo della Regione e dello Stato.



Da citare la delibera di Giunta n: 947 del 30 dicembre 2014, con la quale opportunamente, la Regione Lazio ha ribadito di essere in linea con le normative vigenti e con gli adempimenti previsti. Viene ribadita implicitamente anche la volontà di dare seguito alla Legge Regionale n. 5, evitando con tale provvedimento ipotesi di commissariamenti anticipati, visto l'aumento della pressione nei confronti degli Enti Locali, molti dei quali condividono invece la necessità di un nuovo modello di gestione del Servizio Idrico Integrato (SII), più vicino alle comunità locali.

Con la presente legge sui nuovi Ambiti di bacino idrografico (ABI) la Regione Lazio sarebbe la prima in Italia a rispettare finalmente quei principi delineati già 20 anni fa dalla Legge Galli: ambiti territoriali basati su criteri idrogeologici, demografici e strutturali, unici presupposti in grado di consentire una gestione della risorsa idrica che sia efficiente, efficace ed equa nei confronti dell'ambiente e delle comunità locali.

La presente proposta di legge sugli ABI è perfettamente compatibile con l'evoluzione normativa in materia.

E' composta di 8 articoli su 13 pagine, compresi il frontespizio, la presente relazione e da 2 allegati: l'allegato A, di 9 pagine, denominato "Proposta di ambiti di bacino idrografico" e l'allegato B, di 10 pagine, denominato "Convenzione di Cooperazione Tipo". Entrambi si allegano.



Proposta di legge regionale

**Individuazione degli ambiti di bacino idrografico e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione dell'art. 5 della Legge Regionale 4 aprile 2014, n. 5
"Tutela, governo e gestione pubblica delle acque."**



Art. 1
(Finalità)

1. In attuazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) Parte terza Sezione III (Gestione delle risorse idriche) e della L.R. 4 aprile 2014, n. 5 "Tutela, governo e gestione pubblica delle acque." (BURL n. 28 del 08/04/2014), la Regione Lazio disciplina con la presente legge le forme ed i modi della cooperazione fra gli enti locali e le modalità per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.



Art. 2

(Delimitazione degli ambiti di bacino idrografico)

1. La Regione Lazio, in attuazione dell'articolo 147 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, riguardante l'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, dell'articolo 5 della L.R. 4 aprile 2014, n. 5, riguardante anche l'individuazione dei bacini idrografici, nonché in relazione agli obiettivi ambientali e gestionali previsti nei Piani di bacino distrettuale, nel Piano di Tutela delle Acque Regionale e nel Piano Regolatore Generale degli Acquedotti in fase di aggiornamento, al fine di garantire le finalità e i principi di cui al comma 2 del suddetto articolo 147 e agli articoli da 1 a 4 della L.R. 4 aprile 2014, n. 5, meglio esplicitati nella Relazione tecnica che costituisce l'allegato A ed è parte integrante della presente legge, delimita i seguenti ambiti territoriali ottimali definiti come Ambiti di Bacino Idrografico (ABI), rappresentati nella planimetria e negli elenchi contenuti nell'allegato A:

- a) ABI n. 1, denominato PAGLIA
- b) ABI n. 2, denominato TUSCIA-MONTI DELLA TOLFA - MONTI SABATINI
- c) ABI n. 3, denominato TEVERE_VULSINO
- d) ABI n. 4, denominato TEVERE VICANO
- e) ABI n. 5, denominato TEVERE SABINO
- f) ABI n. 6, denominato VELINO
- g) ABI n. 7, denominato CORNO
- h) ABI n. 8, denominato TRONTO
- i) ABI n. 9, denominato SALTO TURANO
- j) ABI n. 10, denominato ANIENE
- k) ABI n. 11, denominato TEVERE ROMANO – BASSO ANIENE
- l) ABI n. 12, denominato COLLI ALBANI
- m) ABI n. 13, denominato AGRO PONTINO - AMASENO
- n) ABI n. 14, denominato SACCO
- o) ABI n. 15, denominato LIRI MELFA
- p) ABI n. 16, denominato LIRI RAPIDO GARIGLIANO
- q) ABI n. 17, denominato SUD PONTINO
- r) ABI n. 18, denominato ISOLE DI PONZA
- s) ABI n. 19, denominato ISOLE DI VENTOTENE




Art. 3


(Composizione degli Ambiti di Bacino Idrografico)

1. Gli enti locali della Regione Lazio sono inseriti negli Ambiti di Bacino Idrografico e, specificamente:

- a) nell'Ambito di Bacino Idrografico n. 1 – PAGLIA sono inseriti i comuni di Acquapendente, Onano, Proceno;
- b) nell'Ambito di Bacino Idrografico n. 2 – TUSCIA – MONTI DELLA TOLFA - MONTI SABATINI sono inseriti i comuni di Allumiere, Anguillara Sabazia, Arlena di Castro, Barbarano Romano, Blera, Bolsena, Bracciano, Canale Monterano, Canino, Capodimonte, Celleno, Cellere, Cerveteri, Civitavecchia, Farnese, Gradoli, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Ladispoli, Latera, Manziana, Marta, Montalto di Castro, Monte Romano, Montefiascone, Oriolo Romano, Piansano, San Lorenzo Nuovo, Santa Marinella, Tarquinia, Tessennano, Tolfa, Trevignano Romano, Tuscania, Valentano, Vejano, Vetralla, Villa San Giovanni in Tuscia, Viterbo;
- c) nell'Ambito di Bacino Idrografico n. 3 – TEVERE VULSINO sono inseriti i comuni di Bagnoregio, Bassano in Teverina, Bomarzo, Castiglione in Teverina, Civitella d'Agliano, Graffignano, Lubriano, Orte, Soriano nel Cimino, Vasanello, Vitorchiano;
- d) nell'Ambito di Bacino Idrografico n. 4 – TEVERE VICANO sono inseriti i comuni di Bassano Romano, Calcata, Canepina, Capena, Capranica, Caprarola, Carbognano, Castel Sant'Elia, Civita Castellana, Civitella San Paolo, Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, Fiano Romano, Filacciano, Gallese, Magliano Romano, Mazzano Romano, Monterosi, Morlupo, Nazzano, Nepi, Ponzano Romano, Rignano Flaminio, Ronciglione, Sant'Oreste, Sutri, Torrita Tiberina, Vallerano, Vignanello;
- e) nell'Ambito di Bacino Idrografico n. 5 – TEVERE SABINO sono inseriti i comuni di Cantalupo in Sabina, Casaprota, Casperia, Castelnuovo di Farfa, Collevicchio, Configni, Cottanello, Fara in Sabina, Forano, Frasso Sabino, Magliano Sabina, Mompeo, Montasola, Monte San Giovanni in Sabina, Montebuono, Monteflavio, Monteleone Sabino, Montelibretti, Montenero Sabino, Montopoli di Sabina, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Palombara Sabina, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Poggio San Lorenzo, Roccantica, Salisano, Scandriglia, Selci, Stimigliano, Tarano, Toffia, Torri in Sabina, Torricella in Sabina, Vacone;
- f) nell'Ambito di Bacino Idrografico n. 6 – VELINO sono inseriti i comuni di, Antrodoto, Borbona, Borgo Velino, Cantalice, Castel Sant'Angelo, Cittaducale, Cittareale, Colli sul Velino, Contigliano, Greccio, Labro, Micigliano, Morro Reatino, Poggio Bustone, Posta, Rieti, Rivodutri;
- g) nell'Ambito di Bacino Idrografico n. 7 – CORNO è inserito il comune di Leonessa;
- h) nell'Ambito di Bacino Idrografico n. 8 – TRONTO sono inseriti i comuni di Accumoli, Amatrice;
- i) nell'Ambito di Bacino Idrografico n. 9 – SALTO - TURANO sono inseriti i comuni di Ascrea, Belmonte in Sabina, Borgorose, Castel di Tora, Collalto Sabino, Colle di Tora, Collegiove, Concerviano, Fiamignano, Longone Sabino, Marcellino, Nespole, Orvinio, Paganico, Pescorocchiano, Petrella Salto, Pozzaglia Sabina, Rocca Sinibalda, Turania, Vallinfreda, Varco Sabino, Vivaro Romano;
- j) nell'Ambito di Bacino Idrografico n. 10 – ANIENE sono inseriti i comuni di Affile, Agosta, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Bellegra, Camerata Nuova, Canterano, Capranica Prenestina, Casape, Castel Madama, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, Filetino, Gerano, Guidonia Montecelio, Jenne, Licenza, Mandela, Marano Equo, Marcellina, Percile, Pisoniano, Poli, Riofreddo, Rocca Canterano, Rocca Santo Stefano, Roccagiovine, Roiate, Roviano, Sambuci, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, Saracinesco, Subiaco, Tivoli, Trevi nel Lazio, Vallepietra, Vicovaro;



- k) nell'Ambito di Bacino Idrografico n. 11 – TEVERE ROMANO – BASSO ANIENE sono inseriti i comuni di Campagnano di Roma, Castelnuovo di Porto, Fiumicino, Fonte Nuova, Formello, Galliciano nel Lazio, Mentana, Monterotondo, Riano, Roma, Sacrofano, Sant'Angelo Romano;
- l) nell'Ambito di Bacino Idrografico n. 12 – COLLI ALBANI sono inseriti i comuni di Albano Laziale, Anzio, Aprilia, Ardea, Ariccia, Castel Gandolfo, Ciampino, Colonna, Frascati, Genzano di Roma, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Monte Porzio Catone, Montecompatri, Nemi, Nettuno, Palestrina, Pomezia, Rocca di Papa, Rocca Priora, San Cesareo, Velletri, Zagarolo;
- m) nell'Ambito di Bacino Idrografico n. 13 – AGRO PONTINO - AMASENO sono inseriti i comuni di Amaseno, Bassiano, Cisterna di Latina, Cori, Giuliano di Roma, Latina, Maenza, Norma, Pontinia, Priverno, Prossedi, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Sabaudia, San Felice Circeo, Sermoneta, Sezze, Sonnino, Terracina, Vallecorsa, Villa Santo Stefano;
- n) nell'Ambito di Bacino Idrografico n. 14 – SACCO sono inseriti i comuni di Acuto, Alatri, Anagni, Arnara, Artena, Carpineto Romano, Castel San Pietro Romano, Castro dei Volsci, Cave, Ceccano, Colleferro, Colleparado, Falvaterra, Ferentino, Fiuggi, Frosinone, Fumone, Gavignano, Genazzano, Gorga, Guarcino, Labico, Montelanico, Morolo, Olevano Romano, Paliano, Pastena, Patrica, Piglio, Pofi, Ripi, Rocca di Cave, Rocca Massima, San Vito Romano, Segni, Serrone, Sgurgola, Supino, Torre Cajetani, Torrice, Trivigliano, Valmontone, Vico nel Lazio;
- o) nell'Ambito di Bacino Idrografico n. 15 – LIRI MELFA sono inseriti i comuni di Alvito, Arce, Arpino, Atina, Boville Ernica, Broccostella, Campoli Appennino, Casalattico, Casalvieri, Castelliri, Ceprano, Colfelice, Fontana Liri, Fontechiari, Gallinaro, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Pescosolido, Picinisco, Posta Fibreno, Rocca d'Arce, Roccasecca, San Donato Val di Comino, Santopadre, Settefrati, Sora, Strangolagalli, Veroli, Vicalvi, Villa Latina;
- p) nell'Ambito di Bacino Idrografico n. 16 – LIRI – RAPIDO- GARIGLIANO sono inseriti i comuni di Acquafondata, Aquino, Belmonte Castello, Campodimele, Cassino, Castelforte, Castelnuovo Parano, Castrocielo, Cervaro, Colle San Magno, Esperia, Pico, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, Pontecorvo, San Biagio Saracinisco, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, San Vittore nel Lazio, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Andrea del Garigliano, Sant'Apollinare, Sant'Elia Fiumerapido, Terelle, Vallemaio, Vallerotonda, Villa Santa Lucia, Viticuso;
- q) nell'Ambito di Bacino Idrografico n. 17 – SUD PONTINO sono inseriti i comuni di Ausonia, Coreno Ausonio, Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Lenola, Minturno, Monte San Biagio, Santi Cosma e Damiano, Sperlonga, Spigno Saturnia;
- r) nell'Ambito di Bacino Idrografico n. 18 – ISOLE DI PONZA è inserito il comune di Ponza;
- s) nell'Ambito di Bacino Idrografico n. 19 – ISOLE DI VENTOTENE è inserito il comune di Ventotene.



Art. 4

(Modifica degli ambiti di bacino idrografico)

1. Le modifiche della delimitazione di cui all'articolo 2, che risultassero necessarie in considerazione di aspetti di carattere infrastrutturale (captazioni, adduzioni, impianti fognari e di depurazione esistenti) e/o legati alla qualità delle acque, nonché sulla base di quanto verrà proposto dagli enti locali in funzione di aspetti strutturali ed amministrativi, sempre nel rispetto dei principi e dei criteri di cui allegato A e derivanti dalla normativa di settore, saranno approvate dal Consiglio regionale con propria delibera, su proposta della Giunta, sentite le amministrazioni locali interessate ed esperito il percorso partecipativo tra le popolazioni interessate con le modalità e gli strumenti di partecipazione adottati sulla base della norma di indirizzo di cui all'articolo 8 della L.R. 4 aprile 2014, n. 5, che la regione dovrà emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Le proposte di modifica, prima dell'approvazione del Consiglio regionale, sono sottoposte alle autorità di bacino interessate di cui all'articolo 63 del D.Lgs. 152/06 che abbiano già redatto i Piani di bacino distrettuale di cui all'articolo 65 in funzione dell'equilibrio di bilancio idrico previsto dall'articolo 95 del medesimo Decreto.
3. Le amministrazioni locali, esprimono i propri pareri, e le autorità di bacino le determinazioni di competenza entro sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine i pareri delle amministrazioni locali si considerano favorevolmente espressi, fermo restando l'obbligo di acquisizione delle determinazioni delle autorità di bacino e di relazionare sulle risultanze della consultazione partecipativa dei cittadini.
4. Soltanto in sede di prima modifica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale procede alla verifica della delimitazione degli ambiti territoriali ottimali di bacino idrografico di cui all'articolo 2 e propone al Consiglio le eventuali modifiche per le quali si applicano le procedure di cui ai commi precedenti.



Art. 5

(Modalità di cooperazione)


1. Al fine di garantire la gestione del servizio idrico integrato secondo criteri di solidarietà, efficienza, efficacia ed economicità volti a garantire l'accesso universale all'acqua e alla preservazione della risorsa, i comuni ricadenti in ciascun ambito di bacino idrografico stipulano una convenzione nella forma prevista dalla legislazione nazionale vigente.

2. La convenzione di cui al comma 1) è denominata: "Convenzione di cooperazione", ed è definita sulla base dello schema di convenzione di cooperazione tipo, contenuto nell'allegato B) e formante parte integrante della presente legge.



Art. 6
(Termini e poteri sostitutivi)

1. I comuni appartenenti a ciascun ambito di bacino idrografico, con voto del Consiglio Comunale provvedono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a proporre integrazioni alla Convenzione di Cooperazione di cui all'articolo 4 comma 1 ed a trasmettere dette proposte agli altri Comuni appartenenti al medesimo ambito di bacino idrografico.
2. Entro i successivi venti giorni i comuni, con voto del Consiglio Comunale, provvedono ad approvare la Convenzione di cooperazione di cui all'articolo 4 comma 1 con le integrazioni proposte da tutti i comuni appartenenti all'ambito di bacino idrografico e che siano risultate condivise dal Consiglio Comunale con specifico voto favorevole, dando mandato al rappresentante legale per la ratifica del testo definitivo e per la stipula della Convenzione stessa.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rappresentanti legali dei comuni appartenenti a ciascun ambito di bacino idrografico si riuniscono in assemblea per ratificare il testo condiviso della Convenzione di Cooperazione, determinato sulla base delle integrazioni che abbiano ottenuto la maggioranza assoluta dei consensi sia in relazione al numero dei comuni e sia in relazione al numero di abitanti rappresentati nelle procedure di cui al comma 2, e provvedere alla sua stipula.
4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la Regione attua le procedure sostitutive ai fini della stipula della Convenzione di cooperazione di cui all'articolo 4, comma 1.



Art. 7

(Forme di consultazione tra gli enti locali appartenenti allo stesso ambito di bacino idrografico)

1. Le forme di consultazione tra gli enti locali appartenenti allo stesso ambito di bacino idrografico sono riportate nella Convenzione di Cooperazione tipo di cui all'Allegato B facente parte integrante della presente legge.



Art. 8
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical stroke on the left, a horizontal stroke across the middle, and a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.Handwritten initials and a signature in black ink. On the left, there are the initials 'CD'. To the right, there is a signature that appears to be 'AS' with a checkmark above it.

ALLEGATO A

Il presente documento illustra sinteticamente la metodologia adottata per la definizione degli Ambiti di Bacino Idrografico ai sensi della L.R. n. 5/2014 e nel rispetto dei principi e delle condizioni di cui al D.Lgs. 152/06 come recentemente modificato dal D.L. 133/2014.

Per il raggiungimento dell'obiettivo preposto preliminarmente è stata analizzata l'eterogeneità litologica e idrogeologica che caratterizza il territorio regionale (figg. 1 e 2).




Fig. 1. Carta delle Strutture idrogeologiche della Regione Lazio elaborata nel PTAR (D.C.R. 42/2007).

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




Fig. 2. Carta geolitologica della Regione Lazio elaborata nel PTAR (D.C.R. 42/2007).




Fig. 3. Litologia semplificata.

Handwritten signatures and initials are present in the bottom right corner of the page, including a large signature and several smaller initials.

Accorpare i numerosi litotipi presenti nella carta litologica in un numero minore di classi (fig. 3), più funzionale all'analisi del territorio per gli scopi prefissati, si è proceduto con una distinzione in tre tipi di ambiti idrogeologici fondamentali:

- Ambiti vulcanici, le cui caratteristiche possono essere riassunte nei seguenti punti:
 - presenza di acquiferi basali continui, con area di ricarica generalmente nell'alto morfologico e recapito lungo sorgenti lineari ai margini della struttura vulcanica. Le sorgenti puntuali recapito della falda di base non superano in genere i 20-30 L/s. Più numerose sono le sorgenti sospese, con portate generalmente inferiori ai 5 L/s;
 - presenza di laghi in connessione con la falda di base;
 - contaminazione geogenica delle acque captate da arsenico e fluoruri;
 - presenza di risalite geotermali da acquiferi profondi (risalite che vanno ad "inquinare" anche l'acquifero freddo attualmente captato);
 - captazione "diffusa" (tante piccole captazioni, prevalentemente pozzi, a bassa portata).
- Ambiti carbonatici, caratterizzati da:
 - alta frammentazione degli acquiferi a causa di tettonica, carsismo, ecc.;
 - elevata vulnerabilità all'inquinamento per via dell'alta permeabilità per fatturazione;
 - captazione "concentra" all'interno delle principali strutture carsiche caratterizzate da elevate portate non influenzate dalla stagionalità.
- Ambiti alluvionali, caratterizzati da:
 - elevata vulnerabilità all'inquinamento a causa della forte urbanizzazione e degli usi agricoli e industriali che si concentrano sulle pianure;
 - problematiche legate alla progressiva intrusione salina lungo la fascia costiera.

Parallelamente sono state prese in considerazione le delimitazioni dei bacini idrografici principali, adottati come riferimento per l'attuazione delle norme comunitarie, nazionali e regionali (fig. 4).




Fig. 4. Bacini idrografici principali (FIO = Fiora, TEV = Tevere, TRN = Tronto, LGV = Liri-Garigliano, ABR = Bacini regionali Nord e Sud).

[Handwritten signatures and initials]

Integrando le informazioni suddette è risultata evidente l'alta eterogeneità fisiografica presente all'interno dei grandi bacini nazionali e regionali (fig. 5).




Fig. 5. Eterogeneità litologica nei bacini idrografici principali.

Ciò ha reso necessario e opportuno dettagliare alcune informazioni, a partire da quelle idrografiche, al fine di identificare ambiti territoriali più ristretti e omogenei, nel rispetto anche dei principi sanciti al comma 2 dell'art 147 del D.Lgs. 152/06¹.

In un primo step sono stati quindi presi in esame il reticolo idrografico regionale (fig. 6) e la delimitazione dei bacini idrografici considerati nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio - PTAR (fig. 7).

Vista la complessità del reticolo idrografico in rapporto all'obiettivo della definizione di Ambiti territoriali ottimali finalizzati alla tutela e gestione della risorsa idrica, è stato realizzato un accorpamento tra *“bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati”*.

¹ 2. Le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:

- a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;
- b) unicità della gestione;
- c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.

[Handwritten signatures and initials]




Fig. 6. Reticolo idrografico.




Fig. 7. Bacini idrografici della Regione Lazio elaborati nel PTAR (D.C.R. 42/2007).

Handwritten signatures and initials:
A stylized signature on the left.
The initials 'edg' in the center.
A signature on the right.

Detto accorpamento è stato successivamente valutato in un'ottica di governabilità, comparandolo con la delimitazione degli enti locali di prossimità (Comuni), e considerando gli schemi acquedottistici esistenti (Fig. 8).




Fig. 8. Comuni serviti dai principali Schemi acquedottistici esistenti.

In tal senso si è giunti ad una definitiva delimitazione degli ABI (figg. 9, 10 e 11).

Proposte di modifica, ai sensi dell'articolo 3, potranno essere tenute in considerazione laddove aspetti di carattere infrastrutturale (captazioni, adduzioni e impianti fognari e di depurazione esistenti) e legati alla qualità delle acque lo rendessero necessario, nonché sulla base di quanto verrà proposto dagli enti locali stessi in funzione di assetti strutturali e amministrativi, sempre nel rispetto dei principi e i criteri sopra esposti derivanti dalla normativa di settore.




Fig.9. Delimitazione degli ambiti di bacino idrografico, ai sensi dell'articolo 2, in relazione all'idrografia.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




Fig.10. Delimitazione degli ambiti di bacino idrografico, ai sensi dell'articolo 2, in relazione ai limiti comunali.

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]




Fig. 11. Delimitazione degli ambiti di bacino idrografico, ai sensi dell'articolo 2.

Per tutti questi Ambiti, i problemi conseguenti al reperimento di risorse idriche accettabili in termini quantitativi e di qualità si ritiene possano essere risolti, come per tutte le aree critiche, con un forte impulso agli investimenti garantiti dalla fiscalità generale e incentrati prioritariamente su criteri di risparmio idrico (riduzione delle perdite, riutilizzo delle acque) e di efficientamento in generale delle infrastrutture esistenti, tenendo conto dei bilanci idrici e del deflusso minimo vitale calcolati secondo quanto disposto dal D.Lgs. 152/06 e dai decreti attuativi, nonché dalle norme attuative regionali.

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Allegato B

Al fine di provvedere alla regolamentazione dell'organizzazione e del controllo della gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, ricadenti all'interno del singolo Ambito di Bacino Idrografico la Regione emana la seguente Convenzione di Cooperazione tipo

Convenzione di Cooperazione tipo

Regolante i rapporti tra i Comuni ricadenti nell'Ambito di Bacino Idrografico

Premesso

- che la legge regionale 4 aprile 2014, n. 5 "Tutela, governo e gestione pubblica delle acque." (Tutela, Governo e Gestione Pubblica delle Acque), all'articolo 5 prevede che la Regione individui gli Ambiti di Bacino Idrografico e, al fine di costituire le Autorità di detti Ambiti, disciplini ed adotti le forme ed i modi della cooperazione fra gli enti locali ricadenti nel medesimo Ambito di Bacino Idrografico e le modalità per l'organizzazione e la gestione del Servizio Idrico Integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;
- che con la legge regionale __/__/201__ sono stati delimitati gli Ambiti di Bacino Idrografico;
- che è necessario quindi che gli Ambiti di Bacino Idrografico stipulino l'apposita convenzione di cooperazione secondo uno schema predisposto della Regione in attuazione del disposto dell'articolo 5 comma 5 della legge regionale 4 aprile 2014, n. 5

Tra le parti costituite si conviene quanto segue:

Articolo 1 (Ambito di Bacino Idrografico)

1. E' individuato, in attuazione della Legge Regionale 4 aprile 2014, n. 5, l'Ambito di Bacino Idrografico denominato "Ambito di Bacino Idrografico n. __, _____".

Articolo 2 (Comuni partecipanti)

1. Dell'Ambito di Bacino Idrografico denominato "Ambito di Bacino Idrografico n. __, _____" fanno parte i Comuni di: _____

Articolo 3 (Finalità ed oggetto della Convenzione di Cooperazione)

1. Si addivene, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 4 aprile 2014, n. 5 alla presente Convenzione di cooperazione tra i comuni appartenenti all'Ambito di Bacino Idrografico denominato "Ambito di Bacino Idrografico n. __, _____" affinché essi si coordinino al fine di organizzare il servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.
2. Al fine di garantire in linea di fatto e di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106, comma 2



TUEL, il conseguimento dei principi e delle finalità enunciate nella legge regionale 4 aprile 2014, n. 5 ed il raggiungimento della missione affidata, i comuni appartenenti all'Ambito di Bacino Idrografico "Ambito di Bacino Idrografico n. __, _____", decidono unitariamente, nell'ambito delle funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, la forma di gestione da adottare.

3. La cooperazione dovrà garantire:

a) la predisposizione, il recepimento negli strumenti di pianificazione e programmazione, nonché il suo aggiornamento, del bilancio idrico partecipato di cui al decreto del ministero dei lavori pubblici 8 gennaio 1997 n. 99, tenuto conto anche dei criteri dell'international water association e secondo i principi contenuti nella direttiva 60/2000/CE;

b) la partecipazione democratica nella redazione degli strumenti di pianificazione in applicazione dell'articolo 14 della direttiva 60/2000/CE in materia di "informazione e consultazione pubblica" ed i principi della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia ambientale approvata dalla Comunità Europea con decisione del Consiglio del 17 febbraio 2005;

c) il raggiungimento e la conservazione di uno stato di qualità di tutti i corpi idrici vicino a quello naturale, come previsto dalla Direttiva 60/2000/CE attraverso:

- il controllo e la regolazione degli scarichi idrici;

- l'uso corretto e razionale delle acque;

- l'uso corretto e razionale del territorio;

d) la gestione unitaria all'interno dell'ambito dei servizi idrici integrati sulla base di criteri di efficienza e economicità e con il vincolo della reciprocità di impegni;

e) i livelli e gli standard di qualità e di consumo minimi, fissati nella Carta regionale del Servizio Idrico Integrato, nella organizzazione ed erogazione dei servizi idrici;

f) la protezione, nonché la utilizzazione ottimale e compatibile delle risorse idriche destinate ad uso idropotabile in attuazione degli articolo 2 e 3 della legge regionale 4 aprile 2014, n. 5 e del bilancio idrico partecipato predisposto;

g) l'unitarietà del regime tariffario nell'Ambito di Bacino Idrografico definito in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito;

h) la definizione e l'attuazione di un programma di investimenti per l'estensione, la razionalizzazione e la qualificazione dei servizi privilegiando le azioni finalizzate al risparmio idrico ed al riutilizzo delle acque reflue;

i) la tutela dei cittadini non abbienti da attuare attraverso meccanismi di compensazione tariffaria.

4. In questo quadro compete agli enti locali convenzionati:

a) la scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato;

b) l'affidamento del servizio idrico integrato;

c) l'organizzazione dell'attività di ricognizione delle opere attinenti il servizio idrico integrato;

d) la predisposizione, l'approvazione e l'aggiornamento del programma degli interventi, del piano finanziario e del modello gestionale ed organizzativo;

e) la predisposizione della tariffa del servizio idrico integrato attraverso l'applicazione della normativa vigente;


f) l'attività di controllo sull'attuazione, la tempestività e l'efficacia dei servizi affidati con la Convenzione di Gestione stipulata con il soggetto gestore;

g) la verifica dei livelli e degli standard fissati nella Carta regionale del Servizio Idrico Integrato e nel Piano d'Ambito adottato.

Articolo 4 (Durata)

1. I Comuni stipulanti convengono di fissare la durata della presente convenzione in anni trenta a partire dalla data di sottoscrizione.

2. Alla scadenza del termine la durata è prorogabile per altri trenta anni a norma di legge.



Articolo 5
(Modifica dell'ambito di bacino idrografico)


Nei casi in cui il Consiglio Regionale, con propria delibera, modifichi i confini dell'Ambito di Bacino Idrografico, includendo dei nuovi comuni od escludendone altri, la presente convenzione è modificata di conseguenza, con la predisposizione di atti aggiuntivi allegati che formeranno parte integrante e sostanziale della presente convenzione, stipulanti nelle stesse forme e con le stesse modalità della presente.

Articolo 6
(Forme di consultazione, Conferenza dei Comuni)

1. La Conferenza dei Comuni costituisce la forma di consultazione tra i Comuni appartenenti all'Ambito di Bacino Idrografico; essa ha sede presso l'ente locale responsabile del coordinamento di cui al successivo articolo 7.
2. La Conferenza dei Comuni assume decisioni per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 3, con l'obiettivo di assicurare la medesima cura e salvaguardia per gli interessi di tutti i Comuni partecipanti alla presente convenzione.
3. La rappresentanza in seno alla Conferenza spetta ai delegati dei Consigli Comunali dei Comuni convenzionati ed è determinata in proporzione alla popolazione residente risultante dall'ultimo censimento ISTAT.
4. Le decisioni della Conferenza dei Comuni sono espresse dalla maggioranza assoluta dei partecipanti determinata oltretutto in termini di rappresentanza ai sensi del comma precedente, anche in termini numerici e di dotazioni idriche stabilite dal Piano d'Ambito.
5. Alle decisioni relative all'adozione e alla revisione del Piano d'Ambito e alla predisposizione e revisione delle tariffe e delle articolazioni tariffarie, i delegati dei Consigli Comunali dei Comuni convenzionati, partecipano con il vincolo di mandato espresso dal rispettivo Consiglio comunale con apposita delibera:
6. Le decisioni assunte dalla Conferenza dei Comuni diverse da quelle di cui al comma 5. sono soggette a ratifica da parte dei Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.
7. Alla Conferenza dei Comuni partecipano, con diritto di parola, il Garante d'Ambito dei Cittadini e il Delegato dei lavoratori del Servizio Idrico Integrato.
8. La Conferenza è validamente convocata quando sia presente la maggioranza assoluta dei Comuni convenzionati determinata sia in termini numerici che in termini di rappresentanza.
9. La Conferenza è convocata dal Delegato del Comune responsabile del coordinamento, che la presiede, almeno una volta all'anno, per la verifica della gestione del servizio idrico integrato e ogni qualvolta risulti necessario.
10. Ciascun Comune sottoscrittore della presente può sottoporre direttamente alla conferenza proposte e problematiche attinenti la organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato.
11. La Conferenza è convocata dal Delegato del Comune responsabile del coordinamento, quando lo richiede almeno un terzo, in termini numerici o di rappresentanza, degli enti convenzionati o su richiesta motivata del Garante d'Ambito dei Cittadini o di almeno un terzo in termini numerici o di rappresentanza dei Garanti Comunali dei Cittadini, o dal Delegato dei lavoratori del servizio idrico integrato.
12. Le riunioni della Conferenza dei Comuni sono pubbliche ed aperte alla partecipazione dei cittadini.

Articolo 7
(Segreteria d'Ambito)

1. Ai fini di supporto della Conferenza dei Comuni è costituita la Segreteria d'Ambito.
2. La Segreteria d'Ambito esamina tutte le questioni inerenti il servizio idrico integrato, istruisce gli atti e propone alla Conferenza dei Comuni l'adozione di provvedimenti e delle decisioni di



competenze.

3. La Segreteria d'Ambito è costituita dal Delegato del Comune responsabile del Coordinamento, da 3 delegati eletti dalla Conferenza dei Comuni, dal responsabile tecnico del Comune responsabile del Coordinamento, dal Garante d'Ambito dei cittadini e dal Delegato dei lavoratori del servizio idrico integrato.

4. La Segreteria d'Ambito ha sede presso il Comune responsabile del Coordinamento ed è convocata dal Delegato del Comune responsabile del Coordinamento anche su richiesta di uno dei suoi membri.

Articolo 8 **(Comune responsabile del coordinamento)**

1. Il Comune responsabile del coordinamento, delle attività e delle iniziative connesse alla presente Convenzione è individuato di norma nel Comune con il più alto numero di residenti.

2. I Comuni convenzionati possono adottare soluzioni alternative sulla base di valutazioni opportunamente motivate.

Articolo 9 **(Attribuzioni dell'ente locale responsabile del coordinamento)**

1) Il Comune responsabile del coordinamento, attraverso il proprio rappresentante legale:

a) convoca la Conferenza dei Comuni e la Segreteria d'Ambito secondo quanto previsto dai precedenti articoli 6 e 7;

b) è tenuto a trasmettere gli atti fondamentali ed i verbali della Conferenza dei Comuni ai Comuni convenzionati, al Garante d'Ambito dei Cittadini, ai Garanti Comunali dei Cittadini, al Delegato dei Lavoratori del servizio idrico integrato e alla Consulta delle Associazioni entro 10 giorni dalla data della Conferenza stessa;

c) stipula in virtù della delega conferita con il successivo articolo 18, la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato con i soggetti gestori, prescelti con le modalità stabilite nella presente convenzione di cooperazione;

d) adotta tutte le deliberazioni dalla Conferenza dei Comuni, nonché gli atti ed i provvedimenti stabiliti nella presente Convenzione.

Articolo 10 **(Attività tecnico operativa dell'Ambito di Bacino Idrografico)**

1. Le funzioni operative connesse ai compiti di coordinamento di cui al precedente articolo 9 sono affidate agli uffici tecnici del Comune responsabile del coordinamento che stabilisce forme di coordinamento con gli uffici tecnici di tutti i Comuni convenzionati.

2. Le attività di controllo e vigilanza sulla gestione del servizio idrico integrato sono affidate ad ogni singolo Ufficio Tecnico dei Comuni convenzionati.

3. L'attività tecnico-operativa dell'Ambito di Bacino Idrografico, sia a livello coordinato che a livello di singolo ufficio tecnico, assicura:


a) una funzione informativa, di ausilio e di supporto tecnico a servizio di tutti gli enti locali convenzionati, del Garante d'Ambito dei Cittadini, dei Garanti Comunali dei Cittadini e del Delegato dei lavoratori del servizio idrico integrato;

b) funzioni di controllo generale sulle qualità del servizio idrico sulla base dei principi della Legge Regionale 4 aprile 2014, n. 5 e della Carta regionale del Servizio Idrico Integrato.

c) le attività di vigilanza sul rispetto della convenzione da parte dei gestori del servizio idrico integrato;

d) l'individuazione e la proposta di eventuali misure e iniziative nei confronti del soggetto gestore previste dalla convenzione di gestione;

e) la promozione dell'adozione, da parte del soggetto gestore del servizio idrico integrato, di modelli gestionali e sistemi informativi compatibili e atti a fornire dati fra loro integrabili;




- f) l'elaborazione dei dati ed dei risultati della rete di telecontrollo, organizzati in banche dati al fine di valutare le condotte gestionali;
- g) l'effettuazione di controlli economici e gestionali sull'attività del soggetto gestore verificando l'attuazione dei programmi di intervento e le modalità di applicazione della tariffa;
- h) la predisposizione, anche su richiesta dei Comuni convenzionati, di proposte tecniche per l'aggiornamento dei programmi di intervento.

Articolo 11
(gratuità dell'attività tecnico operativa)

1. All'Attività tecnico-operativa provvedono i Comuni che aderiscono alla Convezione con proprie risorse umane e strumentali e senza oneri aggiuntivi ricadenti sui costi gestionali del servizio e sulla tariffa del Servizio Idrico Integrato.
2. Nell'eventualità, comprovata e documentata, di dover ricorrere a competenze e professionalità non reperibili negli organici dei Comuni facenti parte dell'Ambito di Bacino Idrografico, la relativa decisione con le relative condizioni contrattuali proposte dovranno essere preventivamente approvate dalla Conferenza dei Comuni con le modalità di cui all'articolo 6 comma 5 della presente Convenzione.

Articolo 12
(Partecipazione dei cittadini)

1. In attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 4 aprile 2014, n. 5, i Comuni convenzionati adottano e recepiscono nei loro statuti e regolamenti forme di democrazia partecipativa che conferiscano strumenti di partecipazione attiva alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione ai lavoratori del servizio idrico integrato e agli abitanti del territorio, secondo gli indirizzi fissati dalla legge regionale _____, n. __ che definisce forme e modalità più idonee ad assicurare l'esercizio di questo diritto.
2. Con le forme e modalità di cui al punto precedente, in ogni Comune convenzionato viene individuato un Garante Comunale dei Cittadini, il cui mandato è revocabile in qualunque momento dai cittadini stessi.
3. Il Garante Comunale dei Cittadini ha il compito istituzionale di:
 - riportare al Consiglio Comunale e all'ufficio tecnico del Comune Convenzionato le risultanze e le determinazioni scaturite dalla consultazione dei cittadini;
 - acquisire informazioni, notizie e documentazione utili alla piena conoscenza dei fatti e delle circostanze sulle quali i cittadini possono esercitare il loro diritto alla partecipazione di cui al comma 1.
 - segnalare al Comune convenzionato e/o alla Segreteria d'Ambito, per il tramite del Garante d'Ambito dei Cittadini, problematiche, criticità e proposte sollevate dai cittadini del Comune convenzionato.
4. Per l'esercizio delle sue funzioni il Garante Comunale dei Cittadini ha:
 - libero accesso negli uffici tecnici del Comune convenzionato;
 - piena facoltà di consultazione e copia della documentazione e degli atti comunque inerenti la gestione del servizio idrico integrato;
 - la messa a disposizione da parte del Comune convenzionato di un'idonea postazione lavorativa.
5. I Garanti Comunali dei Cittadini, riuniti in assemblea, si dotano di un loro regolamento che deve assicurare i requisiti della trasparenza e della democraticità e individuano tra loro il Garante d'Ambito dei Cittadini, il cui mandato è revocabile in qualunque momento dall'Assemblea dei Garanti.
6. Il Garante d'Ambito dei Cittadini ha il compito istituzionale di:
 - riportare alla Conferenza dei Comuni e all'ufficio tecnico del Comune che svolge funzioni di coordinamento le risultanze e le determinazioni scaturite dalla consultazione dei cittadini dell'intero Ambito di Bacino Idrografico;
 - acquisire informazioni, notizie e documentazione utili alla piena conoscenza dei fatti e delle circostanze sulle quali i cittadini possono esercitare il loro diritto alla partecipazione di cui al comma



1.
 - segnalare alla Segreteria d'Ambito problematiche, criticità, proposte sollevate dai cittadini dell'Ambito;
 - riportare alla Segreteria d'Ambito quanto segnalato dai Garanti Comunali dei Cittadini
7. Per l'esercizio delle sue funzioni il Garante D'Ambito dei Cittadini ha:
 - libero accesso negli uffici tecnici del Comune che esercita funzioni di coordinamento;
 - piena facoltà di consultazione e copia della documentazione e degli atti comunque inerenti la gestione del servizio idrico integrato;
 - la messa a disposizione da parte del Comune che esercita le funzioni di coordinamento di un'ideale postazione lavorativa.
8. Le funzioni di Garante Comunale dei Cittadini e di Garante d'Ambito dei Cittadini sono gratuite e non possono determinare oneri aggiuntivi ricadenti sui costi gestionali del servizio e sulla tariffa del Servizio Idrico Integrato.

Articolo 13 **(Partecipazione dei lavoratori del servizio idrico integrato)**

1. Con le forme e le modalità definite secondo gli indirizzi fissati dalla legge regionale n. __ del __/__/2014 i lavoratori del servizio idrico integrato individuano i loro delegati, il cui mandato è immediatamente revocabile dai lavoratori stessi, che costituiscono il Comitato dei Lavoratori del Servizio Idrico Integrato;
2. Il Comitato dei Lavoratori del servizio idrico integrato, si riunisce per:
 - esaminare problematiche, criticità e proposte comunque connesse alla gestione del servizio idrico integrato;
 - predisporre ed organizzare la consultazione dei lavoratori in ordine alle determinazioni che devono essere assunte dall'Ambito di Bacino Idrografico.
3. Il Comitato dei Lavoratori del servizio idrico integrato nomina al suo interno il Delegato dei Lavoratori del servizio idrico integrato.
4. Il Delegato dei Lavoratori del servizio idrico integrato ha il compito istituzionale di:
 - riportare alla Conferenza dei Comuni e all'ufficio tecnico del Comune che svolge funzioni di coordinamento le risultanze e le determinazioni scaturite dalla consultazione dei lavoratori del servizio idrico integrato
 - acquisire informazioni, notizie e documentazione utili alla piena conoscenza dei fatti e delle circostanze sulle quali i lavoratori possono esercitare il loro diritto alla partecipazione di cui all'articolo 12 comma 1.
 - segnalare alla Segreteria d'Ambito problematiche, criticità, proposte sollevate dai lavoratori del servizio idrico integrato.
7. Per l'esercizio delle sue funzioni il Delegato dei Lavoratori del servizio idrico integrato ha:
 - libero accesso negli uffici tecnici del Comune che esercita funzioni di coordinamento;
 - piena facoltà di consultazione e copia della documentazione e degli atti comunque inerenti la gestione del servizio idrico integrato;
8. Il tempo impiegato dai lavoratori delegati nel Comitato dei Lavoratori del servizio idrico integrato nell'esercizio di questa funzione è considerato e retribuito come tempo lavorato nella misura massima di 50 ore annue. Il tempo riconosciuto al Delegato dei Lavoratori del servizio idrico integrato, oltre a quello comunque dovuto per la sua partecipazione alle convocazioni della Segreteria d'Ambito e alla Conferenza dei Comuni, è nella misura massima di 100 ore annue.
9. La legittima attività dei lavoratori delegati nel Comitato dei Lavoratori e del Delegato dei Lavoratori del servizio idrico integrato, non può comportare in nessun caso, neanche se questa produce oggettivamente nocumento all'immagine e agli interessi economici e contrattuali del gestore il servizio idrico integrato di cui il lavoratore è dipendente, conseguenze sul rapporto di lavoro sia di natura contrattuale che di natura disciplinare. Ogni azione posta in essere dal soggetto gestore il servizio idrico integrato che contravviene al presente divieto costituisce condizione risolutiva a norma dell'articolo 1456 del Codice Civile e viene riportata nella Convenzione di Gestione del servizio idrico



integrato.

Articolo 14 (Consulta delle associazioni)


1. Le associazioni, che dimostrino di essere costituite almeno con scrittura privata depositata presso l'Ufficio di Registro, che abbiano almeno una loro articolazione effettivamente operativa sul territorio dell'Ambito di Bacino Idrografico e che abbiano tra i propri scopi statutari la tutela dell'ambiente e/o del territorio e/o dei cittadini e/o dei lavoratori, possono accreditarsi presso la Segreteria d'Ambito.
2. Le associazioni accreditate costituiscono la Consulta delle Associazioni e si dotano di un proprio regolamento che deve assicurare criteri di democraticità e di trasparenza nella sua attività secondo gli indirizzi individuati dalla legge regionale n. ___ del ___/___/2014.
3. La Consulta delle Associazioni ha lo scopo di favorire l'effettiva partecipazione dei cittadini alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione del servizio idrico integrato.
4. Per il conseguimento dello scopo di cui al comma precedente, la Consulta delle Associazioni, acquisita la necessaria documentazione in seno alla Segreteria d'Ambito e all'Ufficio Tecnico del Comune che svolge funzioni di coordinamento, elabora studi, predispone dossier, formula proposte ed ogni altro strumento utile ad una consapevole determinazione di cittadini e lavoratori nelle consultazioni.
5. Le risultanze del lavoro della Consulta delle Associazioni vengono trasmesse alla Segreteria d'Ambito perché pervengano sui territori in tempo utile per il conseguimento del loro scopo.

Articolo 15 (Organizzazione del servizio idrico integrato)

1. Alla gestione del servizio idrico integrato dell'Ambito di Bacino Idrografico provvede un unico soggetto gestore individuato attraverso i criteri stabiliti dai successivi articoli della presente Convenzione.
2. Al soggetto gestore è affidata e ne risponde nei confronti dei Comuni convenzionati, la gestione del servizio idrico integrato.
3. I rapporti tra il soggetto gestore e i Comuni convenzionati sono definiti mediante la stipula della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 18.

Articolo 16 (Forma di gestione del servizio idrico integrato)

1. La Conferenza dei Comuni decide in ordine alla forma di gestione del servizio idrico integrato sulla base dei principi relativi alla sua gestione fissati dall'articolo 4 della legge regionale n. 5 del 4/4/2014 ed in particolare tenendo conto che:
 - il servizio idrico integrato è un servizio di interesse generale;
 - la gestione del servizio idrico integrato deve essere svolta nel rispetto dei principi costituzionali, degli esiti referendari e della legislazione statale e regionale vigente, nonché secondo quanto disposto dall'articolo 106, comma 2 del TFUE;
 - la gestione del servizio idrico integrato deve perseguire finalità di carattere sociale e ambientale mentre dal punto di vista economico ha come obiettivo il solo pareggio di bilancio,
2. La decisione in ordine alla forma di gestione del servizio idrico integrato è assunta dalla Conferenza dei Comuni con le modalità indicate nell'articolo 6 comma 5 della presente legge.
3. Alla Conferenza di cui al comma precedente il Garante d'Ambito dei Cittadini esprime il parere scaturito dalla consultazione dei cittadini, illustrando le modalità ed i livelli della partecipazione e le motivazioni del parere.
4. Alla Conferenza di cui al comma 2 anche il Delegato dei lavoratori del servizio idrico integrato esprime i risultati della consultazione svolta tra i lavoratori.



4. Qualora il parere scaturito dalla consultazione dei cittadini e/o dei lavoratori sia in contrasto con le risultanze del deliberato dei Consigli Comunali dei Comuni convenzionati, la ratifica della decisione viene sospesa e la Conferenza dei Comuni viene riconvocata trenta giorni dopo per consentire ai Consigli Comunali il riesame delle decisioni assunte.

Articolo 17
(Procedure per l'adozione del Piano d'Ambito
e l'assegnazione della gestione del servizio idrico integrato)

1. Preliminarmente all'assegnazione della gestione del servizio idrico integrato, effettuata la ricognizione di cui all'articolo 19, sulla base degli elaborati tecnici predisposti dall'Ufficio Tecnico del Comune responsabile del coordinamento, di concerto e in coordinamento con gli Uffici tecnici dei Comuni convenzionati, viene predisposto un Piano d'Ambito di durata pluriennale che individui i costi operativi, gli investimenti da ammortizzare in tariffa, le priorità e la cronologia degli interventi programmati ed il piano tariffario scaturente che dovrà essere proposto.
2. Sia preliminarmente che successivamente alla stesura della proposta del Piano d'Ambito, al Garante d'Ambito dei Cittadini, ai Garanti Comunali dei Cittadini, al Delegato dei lavoratori del servizio idrico integrato e alla Consulta delle associazioni vengono forniti tutti gli elementi tecnici e progettuali onde consentire la consultazione tra i cittadini ed i lavoratori.
3. Per l'adozione del Piano d'Ambito si applicano le procedure di cui all'articolo 16 commi 2, 3, 4 e 5;
4. Le procedure per la revisione periodica o straordinaria del piano d'ambito sono le medesime di cui al comma precedente.
5. In caso di affidamento ad un gestore di diritto pubblico, sul quale i Comuni convenzionati esercitano il controllo analogo a quello esercitato nei confronti delle proprie strutture amministrative, l'affidamento avviene direttamente con la sottoscrizione della Convenzione di Gestione e del Disciplinare Tecnico di cui all'articolo 18;
6. In caso di affidamento ad un gestore di diritto privato ma a capitale interamente pubblico ed i cui soci siano i medesimi Comuni convenzionati l'affidamento avviene con le modalità di cui al comma precedente;
7. In caso di affidamento ad un gestore di diritto privato si procede all'individuazione del gestore o del socio privato del gestore a capitale parzialmente pubblico, mediante appalto pubblico, in conformità delle vigenti direttive della Comunità Europea e alla normativa nazionale.
8. Il Sindaco del Comune che svolge le funzioni di coordinamento, è delegato ad adottare tutti i provvedimenti attuativi della presente Convenzione;
9. In caso di affidamento ad un soggetto di diritto privato, ovvero all'individuazione del socio privato di un gestore a capitale parzialmente pubblico, la Commissione di preselezione ed aggiudicazione dell'appalto di cui al comma 7 è così composta:
 - a) membro designato dal Comune che svolge funzioni di coordinamento con funzioni di Presidente;
 - b) membro designato dal Presidente della Giunta Regionale;
 - c) Garante d'Ambito dei Cittadini ovvero membro designato dall'Assemblea dei Garanti;
 - d) Delegato dei lavoratori del servizio idrico integrato, ovvero membro designato dal Comitato dei lavoratori;
 - e) 2 membri designati dalla Conferenza dei Comuni;
4. Ai commissari si applicano le vigenti disposizioni in tema di incompatibilità.

Articolo 18
(Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato)

1. Attraverso le forme di consultazione previste dal precedente articolo 6 e con le modalità previste all'articolo 16 commi 2, 3, 4 e 5, i Comuni convenzionati si impegnano a predisporre e ad approvare la Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato ed il relativo Disciplinare.
2. La Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato e il relativo Disciplinare sono definiti sulla base della Convenzione-tipo e del Disciplinare-tipo pubblicati sul Bollettino ufficiale della



Articolo 19
(Ricognizione delle opere e programma degli interventi)

1. In l'attuazione di quanto previsto all'articolo 17, i Comuni convenzionati si impegnano ad effettuare, ai fini dell'elaborazione del Piano d'Ambito, la ricognizione delle opere e degli impianti pertinenti il servizio idrico integrato, con le modalità e nei tempi fissati in Conferenza dei Comuni.
2. Ai fini di quanto sopra per assicurare l'omogeneità e la coerenza dei dati la ricognizione delle opere verrà effettuata, sulla base di linee guida concordate tra gli uffici tecnici dei Comuni Convenzionati, in modo unitario a livello d'ambito dal Comune che esercita funzioni di coordinamento e a cui i singoli comuni s'impegnano a fornire i dati e gli elementi necessari.
3. Utilizzando le forme di consultazione previste dall'articolo 6 della presente Convenzione, e secondo le modalità individuate nell'articolo 16 commi 2, 3, 4 e 5, i Comuni convenzionati si impegnano a predisporre il programma degli interventi ed il relativo piano finanziario.
4. Gli atti di approvazione dovranno anche indicare le risorse finanziarie da destinare alla attuazione del programma in armonia con quanto previsto dal piano finanziario.

Articolo 20
(Predisposizione della tariffa del servizio idrico integrato)

1. Contestualmente al piano finanziario di cui al precedente articolo 19 ed in relazione allo stesso i Comuni convenzionati predispongono la tariffa con le modalità di cui alla legislazione nazionale vigente.
2. Ai fini di quanto sopra e per la modulazione della tariffa tra gli utenti si terrà conto in particolare:
 - a) della tutela dei cittadini non abbienti e delle famiglie numerose, da attuare attraverso meccanismi di compensazione tariffaria;
 - b) della qualità e quantità dei servizi prestati fermo restando che, a parità di livelli di servizio, debbono corrispondere tariffe quantitativamente omogenee.

Articolo 21
(Verifiche periodiche dei piani d'ambito ed aggiornamenti della tariffa)

1. La verifica e l'aggiornamento del Piano d'Ambito, della tariffa ed le modifiche che si rendessero necessarie apportare alle convenzioni stipulate con i soggetti gestori sono effettuati con la procedura individuata all'articolo 16 commi 2, 3, 4 e 5.

Articolo 22
(Canoni di concessione delle infrastrutture per la gestione del servizio idrico integrato)

1. In caso di affidamento ad un gestore di diritto privato, i canoni di concessione delle infrastrutture per la gestione del servizio idrico integrato comunque dovuti dai soggetti gestori dei servizi idrici, così come definiti nelle convenzioni di gestione, sono ripartiti tra i comuni proporzionalmente al numero di abitanti residenti nei singoli comuni previa applicazione dei coefficienti correttivi di seguito previsti.
2. Ai fini di tenere adeguatamente conto di eventuali apprezzabili differenze, in termini di attività e passività, conferite dai singoli comuni all'ambito con la nuova organizzazione del servizio idrico integrato, si conviene che nella determinazione del riparto tra i comuni degli oneri di concessione di cui al punto precedente si applichino opportuni coefficienti correttivi determinati in funzione della qualità e quantità delle infrastrutture conferite, del livello di indebitamento trasferito all'insieme dell'ambito (rate di ammortamento dei mutui pregressi) e del complesso di finanziamenti in conto capitale trasferiti dalla Regione;
3. I piani d'ambito prevederanno le modalità per compensare, nell'arco temporale previsto per le convenzioni di gestione, le diverse situazioni che verranno individuate dalla applicazione dei



coefficienti correttivi di cui al punto precedente.

Articolo 23 (Obblighi e garanzie)

1. I Comuni convenzionati si impegnano ad affidare in concessione al soggetto gestore, con le modalità definite nell'ambito della convenzione per la gestione del servizio idrico, le opere, i beni e gli impianti pertinenti i servizi idrici gestiti anche in economia, e trasferire allo stesso soggetto le immobilizzazioni, le attività e le passività relative nonché il personale addetto ai servizi idrici.
2. L'ottenimento del riconoscimento all'uso dell'acqua o di nuova concessione, fermo restando quanto disposto dalla legge regionale 4 aprile 2014, n. 5, è di competenza e responsabilità dei Comuni convenzionati in quanto proprietari degli impianti.
3. I comuni convenzionati si impegnano ad autorizzare il soggetto gestore, per la durata della Convenzione per la gestione del servizio idrico, ad utilizzare gratuitamente il suolo ed il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici per la installazione di opere, impianti ed attrezzature necessarie per effettuare il servizio oggetto della concessione medesima o per realizzare le opere previste nei programmi di intervento concordati.
4. A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal soggetto gestore, la convenzione per la gestione del servizio idrico prevederà il rilascio delle polizze assicurative o bancarie singole e collettive nei confronti degli enti locali convenzionati.

Articolo 24 (vigilanza e controllo)

1. Nella convenzione per la gestione del servizio idrico integrato di cui al precedente articolo 18 sono stabilite le modalità di effettuazione dei controlli e la vigilanza sul servizio idrico integrato.
2. L'ufficio tecnico del Comune con funzioni di coordinamento, per l'intero ambito e gli uffici tecnici dei singoli Comuni per il territorio di loro pertinenza svolgono in nome e per conto dei Comuni convenzionati, le attività di vigilanza e controllo informando i Comuni stessi, i Garanti dei Cittadini e il Delegato dei lavoratori del servizio idrico integrato degli esiti dei controlli effettuati e proponendo la applicazione delle misure previste dalla Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato. I Comuni convenzionati si impegnano a fornire agli uffici tecnici ogni informazione ed indicazione utile ai fini dell'esercizio delle suddette attività.
3. L'Ambito di Bacino Idrografico si dota di un sistema telematico accessibile ai cittadini da qualunque postazione di rete su cui compaiono, aggiornati in tempo reale attraverso link con il programma di inserimento dati adottato dagli uffici tecnici dei Comuni convenzionati:
 - i dati e le notizie relativi allo stato di avanzamento degli investimenti e degli interventi programmati;
 - lo stato di avanzamento dei programmi previsti nella Convenzione di Gestione;
 - le registrazioni dei dati rilevanti ai fini della valutazione sulla qualità della risorsa e del servizio così come previsto nella Convenzione di Gestione sottoscritta e nel relativo Disciplinare Tecnico;
4. Il medesimo sistema informativo sarà dotato di una finestra di input con cui il singolo cittadino potrà segnalare ogni anomalia o discordanza rilevata dalla consultazione del sito.

